



SoftPlus Srl Unipersonale

Sede Legale: Via Padova 13, 00161 Roma
Unità Locale: Via L. Sturzo 11, 89021 Cinquefrondi (RC)
Partita IVA: 11263661008
Tel. 0966.941764 0966.941668 338.9013315
info@softplus.it www.softplus.it

Cinquefrondi li, 20 Febbraio 2014

Oggetto: Modalità applicative delle nuove disposizioni di cui al Reg. UE 299/2013.

Il regolamento in oggetto fornisce le direttive per l'effettuazione dei controlli di conformità degli Oli d'Oliva posti in commercio a cui gli Stati membri devono ricondursi, al fine di garantire che l'Olio d'Oliva commercializzato corrisponda alla categoria dichiarata.

Con il predetto regolamento è stato introdotto inoltre l'obbligo di tenere dei Registri di **Entrata e Uscita** per ogni categoria di Olio d'Oliva e di Sansa, per tutte le persone e i gruppi di persone fisiche o giuridiche che detengono tali prodotti ai fini dell'esercizio della loro professione o ai fini commerciali, dalla fase dell'estrazione presso il Frantoio fino alla Commercializzazione e all'Imbottigliamento incluso.

Gli operatori che sono chiamati a ottemperare al suddetto obbligo sono:

- a) **Frantoi Oleari**: imprese che esercitano l'attività di molitura delle Olive;
- b) **Imprese di Condizionamento**: imprese che procedono al Confezionamento degli Oli Vergini, Extravergini, d'Oliva e di Sansa;
- c) **Commercianti di Olio Sfuso**: chiunque vende allo stato Sfuso Oli d'Oliva.
- d) **Raffinerie**: imprese con impianti per la produzione di Olio di Oliva Raffinato o di Olio di Sansa di Oliva Raffinato.
- e) **Contoterzisti**: coloro che effettuano la produzione, la lavorazione e/o il deposito di Olio per conto terzi;
- f) **Sansifici**: imprese che lavorano la Sansa al fine di ottenere l'Olio di Sansa d'Oliva greggio.

Restano esclusi dall'obbligo in questione gli operatori che detengono esclusivamente Oli:

- Utilizzati quali ingredienti in prodotti alimentari diversi dalle miscele di Oli;
- Destinati a usi non alimentari (esempio all'industria cosmetica, alla produzione di energia);
- Destinati all'autoconsumo;
- Preconfezionati ed etichettati.

A seguito dell'introduzione di tale obbligo, dal **1° Gennaio 2014** non saranno più applicabili le esenzioni previste per alcuni casi particolari. Ne consegue che l'obbligo della tenuta del registro di Carico e Scarico riguarderà anche:

- gli **Olivicoltori** che detengono Olio Sfuso a fini commerciali, anche se proveniente esclusivamente dalle proprie Olive, ovvero da uliveti dichiarati nel proprio fascicolo aziendale;
- i **Frantoi Oleari** che moliscono esclusivamente le proprie Olive;
- i **Condizionatori** che imbottigliano esclusivamente il proprio Olio;
- coloro che non riportavano nel registro telematico gli Oli Lampanti;
- gli Oli assoggettati al sistema di controllo **DOP/IGP**.

Pertanto, l'AGEA ha istituito un **Registro Provvisorio** da tenersi esclusivamente con modalità telematiche nell'ambito del **portale SIAN**. Tale registro deve essere tenuto per ogni stabilimento e deposito, esclusi i punti vendita e i depositi di soli oli confezionati.

In via del tutto transitoria, fino al mese di **Giugno 2014**, tale registro sarà compilato *on line* mediante **annotazioni riepilogative mensili** e le registrazioni dei dati relativi dovranno essere effettuate entro e non oltre il **10 del mese successivo** a quello a cui le stesse si riferiscono.

I medesimi operatori dovranno comunque tenere il **Registro provvisorio** se detengono o movimentano anche altre categorie di Olio:

- Olio di Oliva Raffinato;

- Olio di Oliva composto da Oli di Oliva Raffinati e Oli di Oliva Vergini;
- Olio di Sansa di Oliva greggio;
- Olio di Sansa di Oliva raffinato;
- Olio di Sansa di Oliva.

Per quanto riguarda gli **Olivicoltori**, sono stati divisi in tre categorie:

1. **Produzione di Olio fino a 200 Kg.:** non hanno l'obbligo del registro di Carico e Scarico, in quanto questo quantitativo è considerato consumo personale;
2. **Produzione di Olio fino a 500 Kg.:** hanno l'obbligo, anche dopo il mese di **Giugno 2014**, all'invio delle sole annotazioni riepilogative mensili entro il **10 del mese successivo**;
3. **Produzione di Olio superiore a 500 Kg.:** a partire dal **1 Luglio 2014** hanno l'obbligo all'invio telematico entro il **sesto giorno successivo** alla data del movimento.

Nota: Questi obblighi riguardano chi commercializza l'olio che, dopo la molitura, porta via dal Frantoio. Coloro che non commercializzano il proprio olio non sono obbligati a fare nulla. C'è, tuttavia, la possibilità che vengano effettuati controlli sulle giacenze e sulle destinazioni del prodotto stesso.

E comunque tutto dipende anche dalle quantità prodotte. È giustificabile colui che produce 7 q.li e li destina all'autoconsumo proprio e della sua famiglia, mentre non lo sono coloro che ne producono ad esempio 20 q.li e non li immettono in commercio.

Chi vende al privato consumatore non può vendere Olio sfuso, ma lo deve confezionare. L'olio può essere confezionato esclusivamente presso un laboratorio attrezzato e autorizzato (ASL, ecc.). Il prodotto confezionato deve recare un'etichetta che riporti il nome dell'azienda che ha prodotto l'olio e l'indicazione dello stabilimento presso il quale è stato confezionato.

Scadenze

Sono stati stabiliti degli step attraverso i quali effettuare la regolarizzazione:

- **31 Gennaio 2014:** sarà attiva, sul portale del Sian, una procedura attraverso la quale gli operatori che non ne sono già in possesso, potranno richiedere il PIN per accedere alle registrazioni telematiche. Bisognerà registrarsi con il proprio Codice Fiscale, fornire al sistema una email valida, e caricare un documento di riconoscimento valido del titolare o dell'amministratore, qualora si tratti di società. Il documento di riconoscimento dovrà essere obbligatoriamente in formato PDF;
- **14 Febbraio 2014:** sarà attiva, sul portale Sian, la procedura di compilazione delle annotazioni riepilogative mensili;
- **10 Marzo 2014:** entro questo termine, si dovranno compilare *on line* le annotazioni riepilogative mensili per i mesi di Gennaio e Febbraio 2014. Da questo momento in poi, **entro e non oltre il 10 di ogni mese**, si dovranno compilare le annotazioni relative al mese precedente, fino al mese di Giugno 2014;
- **1 Luglio 2014:** a partire da questa data, tutti i movimenti dovranno essere inviati, tramite file telematico, entro il **sesto giorno successivo** a quello dell'operazione.

Le nostre soluzioni

Per quanto riguarda i software da noi prodotti per ottemperare agli obblighi sopra descritti, abbiamo sviluppato diversi applicativi:

- **GO! Gestione Oleificio:** è il software adottato dai Frantoi Oleari per la loro gestione. Oltre alle varie fasi gestionali, consente di creare i relativi files telematici.
- **MagPlus Confezionamento:** si tratta di un gestionale che permette di gestire un'azienda di confezionamento e commercializzazione Olio e, nello specifico, consente di creare i files telematici relativi alle varie operazioni di carico, lavorazione e scarico, degli Oli sfusi e confezionati.
- **MagPlus Sansificio:** gestisce le operazioni di carico, lavorazione e scarico, dei Sansifici, e permette di creare i relativi files telematici.

Siamo inoltre pronti con le soluzioni relative ai Produttori Olivicoli che abbiano l'obbligo dell'invio telematico.